

ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO VENEZIA



NOV. 2016

Man.
Cher

STATUTO 2016

ART.1 - COSTITUZIONE

A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt.36-37-38 del Codice Civile

E' costituita la Associazione denominata "ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO - ASD Associazione Sportiva Dilettantistica". Essa è retta dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni ed ha sede in Venezia S.Marco 556.

L'Associazione aderisce all'ACSI, Ente di Promozione sportiva nonché Associazione Nazionale riconosciuta quale Associazione assistenziale e di promozione sociale ed usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge.

ART. 2 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI

Scopo dell'Associazione, senza alcun fine di lucro, è la promozione, lo sviluppo e l'incremento dello sport della vela al terzo, in particolare mediante l'uso di imbarcazioni tipiche della laguna di Venezia, al fine di infondere amore per la vita marinara e la laguna.

Per raggiungere tale finalità l'Associazione promuove l'attività velica dei suoi soci e dei simpatizzanti, organizza regate, riunioni, corsi di istruzione e pone in essere ogni altra iniziativa atta a mantenere viva la tradizione velica e marinara veneziana, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva.

Per la crescita umana e sociale dei propri soci l'Associazione può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria, anche ricercando momenti di confronto con la scuola, gli enti locali ed enti culturali.


L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

ART. 3 - LOGO DELL'ASSOCIAZIONE

Il logo dell'Associazione è costituito da un "guidone" recante il numero romano "III" di colore nero in campo giallo.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

E' un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci; Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione;



ART. 5 - SOCI

Possono essere soci tutti i cittadini che ne condividano le finalità;

Le richieste di iscrizione, corredate dalla presentazione di due soci, vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto;

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci purché:

- abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea;
- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età;

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'Assemblea. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile;

- alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;

I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:


- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

Avverso le misure disciplinari i soci possono opporre ricorso ai probiviri e in seconda istanza alla assemblea dei soci.

I soci si impegnano a non ricorrere ad altre vie di giudizio all'infuori di quelle previste dallo Statuto e dai regolamenti. Non sono ammessi soci temporanei.

I soci, in numero illimitato, sono divisi nelle seguenti categorie:

- soci onorari
- soci ordinari
- soci juniores
- soci famigliari



Sono soci onorari le persone che, per speciali benemeritenze nel campo dello sport o della tradizione o per la loro carica, vengano proclamati tali dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari tutti i soci che abbiano raggiunto la maggior età. Essi sono tenuti, pena la decadenza, al pagamento entro il 30 marzo di ogni anno della quota sociale nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria.

Sono soci juniores i giovani che non abbiano raggiunto la maggior età. Essi sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua pari alla metà di quello fissato per i soci ordinari e non hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci alla quale peraltro possono partecipare.

Per i soci famigliari possono essere stabilite particolari quote on delibera dell'assemblea ordinaria.

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Proviviri


ART. 7 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, Organo Sovrano dell'Associazione – è composta da tutti i soci in regola con i versamenti. Non sono ammesse deleghe.

L'avviso di convocazione della stessa è inviato a tutti i soci a mezzo lettera o posta elettronica almeno dieci giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, data ed ora della 1^a e della 2^a riunione, che può aver luogo almeno 1 giorno dopo la prima, e appeso nella bacheca della sede sociale costituita dal sito internet dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per deliberare sui seguenti argomenti:

- relazione morale e sportiva del Presidente;
- bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
- ammontare annuo della quota sociale
- proclamazione di soci onorari;



mlc

- argomenti proposti da almeno un decimo dei soci nei termini di convocazione dell'assemblea;
- alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo da un minimo di 5 ad un massimo di 11
- elezione dei membri del Collegio dei Probiviri e Revisori dei conti (minimo 3)
- elegge il Comitato Elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
- approva l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze;

L'assemblea ordinaria è inoltre convocata qualora:

- il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci .

g

Le deliberazioni dell'Assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti ai soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

ART. 8 - L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando sia necessario procedere alla modifica dello Statuto ovvero allo scioglimento dell'Associazione.

ART. 9 - All'Assemblea dei Soci possono partecipare tutti i Soci dell'Associazione.

Non hanno diritto al voto i soci juniores, i soci famigliari e i soci ordinari non in regola con il pagamento delle quote di associazione che dovranno essere versate entro la data delle assemblee.


L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto presenti.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto presenti.

g

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è retta da un Presidente, eletto preliminarmente dall'Assemblea stessa, il quale controlla la validità della convocazione e della costituzione, dirige le discussioni, regola e controlla le votazioni, redige e firma il verbale della assemblea.



ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque. Di esso non possono far parte i soci juniores, i soci famigliari e i soci che ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, nomina tra gli stessi:

- uno o più Vice Presidente
- un Segretario
- un Tesoriere

Il Consiglio Direttivo inoltre fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di vacanza di posti del Consiglio Direttivo, subentrano i soci non eletti che hanno conseguito il maggior numero di voti nell'ultima assemblea. In caso di parità di voti è titolo preferenziale l'anzianità associativa e ulteriormente l'anzianità di età. In difetto, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare un numero di membri fino alla metà dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.


ART. 11 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta questi lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta ogni trimestre.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati per iscritto almeno cinque giorni prima della data fissata, e devono indicare l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato verbalmente dal Presidente.

ART. 12 - Il Consiglio Direttivo:

- attua le direttive ed i programmi deliberati dall'assemblea dei soci nel rispetto del bilancio preventivo; qualora si renda necessario assumere obbligazioni eccedenti i limiti del bilancio preventivo, il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'assemblea dei soci;
- promuove ogni iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- compie ogni atto di ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- delibera la ammissione dei soci, nonché l'esclusione degli stessi per gravi motivi.



mls

ART. 13 - Il Presidente assume il titolo di "Presidente dell'Associazione Vela al Terzo", e ne diviene il legale rappresentante di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce ogni qualvolta ne sia impedito.

Il Segretario dirige l'ufficio segreteria e coadiuva il Presidente e Vice Presidente nell'adempimento delle loro funzioni.

Il Tesoriere è responsabile della cassa dell'Associazione, e cura tutte le operazioni contabili e finanziarie predisponendo inoltre il bilancio consuntivo.

ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci con voto segreto.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 3) I Revisori dei Conti devono essere eletti fra i soci che abbiano almeno due anni di anzianità associativa risultante dal Registro dei Soci, computando per intero l'anno sociale di iscrizione.
- 4) I tre Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono nel loro seno il proprio Presidente.
- 5) Nel caso di vacanza di uno o più posti di Revisore dei Conti, subentrano i Supplenti secondo il numero dei voti ottenuti.
- 6) I Revisori dei conti non decadono in caso di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo.

mi

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati atti.

I Revisori possono anche individualmente procedere, quando lo ritengano opportuno, ad atti di ispezione e di controllo.


mi

I Revisori dei Conti riferiscono all'assemblea del loro operato.

ART. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Per la costituzione del Collegio dei Probiviri valgono le norme di cui all'art 14, commi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 6
Il Collegio dei Probiviri si pronuncia:

- a) sulla interpretazione dello Statuto;
 - b) su qualsiasi questione insorta tra soci ed il Consiglio Direttivo;
 - c) su controversie tra soci insorte nell'ambito dell'Associazione.
- Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive; avverso le decisioni le parti interessate possono adire all'assemblea ordinaria dei soci nel termine di 10 giorni dalla data della decisione del Collegio stesso.



24 NOV 2016

- Possono adire al Collegio dei Probiviri:
 1. i soci, per le controversie insorte tra loro o con il Consiglio Direttivo;
 2. il Consiglio Direttivo su qualsiasi questione comprese le controversie tra soci per ragioni attinenti l'attività associativa.

[Handwritten signature]

ART. 16 - Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri e degli Organi delle sezioni, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite:
Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione Sportiva.

ART. 17 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il Bilancio deve essere presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati e dai beni pervenuti in proprietà alla Associazione o acquistati con i contributi stessi. I beni, che costituiscono un fondo di riserva, sono esposti in bilancio per euro uno.
Gli eventuali avanzi di gestione devono essere investiti per le finalità istituzionali

ART. 18 - Lo scioglimento dell'Associazione e la messa in liquidazione del fondo comune dovranno essere deliberati dall'assemblea straordinaria dei soci.
In caso di scioglimento il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad associazione/ sportiva/e o a fini di utilità sociale;

ART. 19 - L'associazione sportiva si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e dell'ACSI, al suo Statuto ed ai suoi regolamenti;

[Handwritten signature]

Venezia, 15 novembre 2016

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 15 novembre 2016

[Handwritten signature]

Il Presidente dell'Assemblea

Massimo Gin

[Handwritten signature of Massimo Gin]

Il Segretario dell'Assemblea

Giorgio Giacometti

[Handwritten signature of Giorgio Giacometti]

Il Presidente Ass.Vela Al Terzo ASD

Giorgio Righetti

[Handwritten signature of Giorgio Righetti]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA I
SERIE 3 - ATTI PRATI

Reg. N. 24 NOV. 2016 n. 2334/S3
Liquidati Euro 200,00
IL DIRETTORE

Firma su delega del Direttore Provinciale Massimo Esposito
[Handwritten signature]
IL FUNZIONARIO